

L 30/12/2018, n. 145

Art. 1 - Comma 525

525. *Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, comprese le società di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, possono contenere unicamente le informazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari, escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo, nel rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente, a tutela della salute pubblica, della dignità della persona e del suo diritto a una corretta informazione sanitaria.*

Art. 1 - Comma 536

536. *In caso di violazione delle disposizioni sulle comunicazioni informative sanitarie di cui al comma 525, gli ordini professionali sanitari territoriali, anche su segnalazione delle rispettive Federazioni, procedono in via disciplinare nei confronti dei professionisti o delle società iscritti e segnalano tali violazioni all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza. Tutte le strutture sanitarie private di cura sono tenute a dotarsi di un direttore sanitario iscritto all'albo dell'ordine territoriale competente per il luogo nel quale hanno la loro sede operativa entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.*

Con la definitiva promulgazione della Legge di Bilancio 2019 (L 30/12/2018, n. 145) sono entrate in vigore dal 1 gennaio appena passato le nuove norme in materia di pubblicità dei servizi sanitari contenute nei commi n. 525 e 536 dell'art. 1.

Dopo tante polemiche dunque la pubblicità dei servizi sanitari ha un nuovo riferimento normativo che avrebbe dovuto chiarire la regolamentazione di un settore divenuto negli ultimi anni controverso a seguito di una applicazione contraddittoria delle norme di liberalizzazione.

Le nuove norme, fermo il richiamo alla Legge Bersani, impongono il **divieto di includere nella pubblicità contenuti “di carattere suggestivo e promozionale”**, e, confermata la competenza degli Ordini professionali per la verifica dei messaggi di strutture sanitarie e professionisti, stabiliscono una

specifica competenza in materia in capo all'AGCOM per l'applicazione delle sanzioni di competenza in caso di diffusione di messaggi illeciti da parte degli operatori del settore. In vigore anche l'obbligo per i Direttori Sanitari delle strutture sanitarie private di iscriversi, entro il 1 maggio prossimo, nell'Albo tenuto dall'Ordine professionale della provincia in cui insiste la struttura sanitaria nella quale svolgono l'incarico.

L'intervento del Legislatore pare rappresentare più che un intervento risolutivo un ulteriore tassello della composita regolazione della pubblicità in ambito sanitario che, al di là dei forti dubbi di legittimità costituzionale, presta il fianco a obiezioni di carattere ordinamentale ponendo seriamente il tema di un possibile ulteriore perpetrarsi di interpretazioni contraddittorie che certamente non hanno giovato sinora al settore dei servizi sanitari privati.

Ulteriori novità probabilmente verranno a breve da iniziative degli Ordini professionali di cui la norma certamente valorizza il ruolo. Difficile prevedere adesso gli scenari che si aprono per il mercato dei servizi sanitari, con l'intento di approfondire la portata innovativa della normativa e le prospettive applicative sia di ordine concorrenziale che deontologico il nostro studio intende aprire un confronto con gli operatori del settore.